

# WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Dr. Peter Winkler

Dr. Stefan Sandrini

Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner

Dr. Alfredo Molinari

Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner

Rag. Stefano Seppi

Dr. Andrea Tinti

*Mitarbeiter - Collaboratori*

Dr. Karoline de Monte

Dr. Iwan Gasser

**Spett. Banca d'Italia,**

Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria,

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale,

Divisione Regolamentazione II,

Via Nazionale 91,

**00184 ROMA**

Vostra sigla, Vostra lettera del

Nostra sigla, nostra lettera del  
SA/

Allegati

Data  
2016-09-10

**Oggetto: proposta ai sensi della Legge 28/12/2005, n. 262, vista la consultazione in corso in tema di “Disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario cooperativo”**

La riforma del settore bancario cooperativo trova il suo cardine nella capogruppo del nuovo gruppo bancario cooperativo. La capogruppo può essere una società per azioni con un requisito minimo di patrimonio netto di un miliardo di euro oppure, stante la previsione di cui al c. 1-bis del nuovo art. 37-bis del Decreto legislativo 01/09/1993, n. 385 (TUB), qualora nasca nelle province autonome di Trento e di Bolzano un gruppo bancario provinciale, può essere una società per azioni o una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata avente, sulla base del documento di consultazione in essere emesso da codesto Spett. Istituto, un patrimonio netto di almeno 250 milioni di euro. La capogruppo può essere una società neocostituita oppure una società già esistente che rispetta o andrà a rispettare i requisiti stabiliti da codesto Spett. Istituto, visto che il c. 7-bis del nuovo art. 37-bis del TUB, vi affida le disposizioni di attuazione in particolare sui requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo.

Qualora la società capogruppo sia una società già esistente, vi si propone di precisare che la formazione della figura giuridica nuova del gruppo bancario cooperativo costituisce in ogni caso giusta causa di revoca dell'incarico affidato al soggetto che svolge la revisione legale della società capogruppo.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28/12/2012, n. 261, *“l'incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa”*. Il successivo art. 4, c. 1, lett. a), dispone che costituisce giusta causa di revoca *“il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo”*.

Ebbene, appare evidente che quanto voluto dalla riforma va a sostanziare una situazione analoga rispetto a quanto contemplato dal legislatore che ha disciplinato i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'art. 13, c. 4, del Decreto legislativo 27/01/2010, n. 39.

La sostanza, non necessariamente la integra, perché il capitale della capogruppo andrà ex lege ad essere detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo e difficilmente qualcuna di esse, presa singolarmente, avrà una partecipazione di controllo ex art. 2359 del codice civile (la loro

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), zertifizierte E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

quota sarà nei fatti molto ridotta), così come, perlomeno nella fase iniziale, la partecipazione minoritaria di un eventuale soggetto terzo rispetto alle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, difficilmente potrà essere di controllo, visto che sulla base del contratto di coesione le banche di credito cooperativo devono accettare di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo nonché ai poteri di controllo della stessa.

Ma in ogni caso la sostanza perché la ratio della revoca per giusta causa nel caso di cambio della controllante è integrata proprio dalla creazione del nuovo gruppo bancario cooperativo. Pur assistendo ad un controllo che si pone agli antipodi rispetto a quello che si ha nel classico modello delle holding (le singole banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo vanno a detenere insieme per oltre il 50 per cento il capitale della capogruppo ma al contempo si sottopongono al controllo della stessa) quel "soggetto unico" che prima non esisteva, che è dato dall'insieme delle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che deve detenere una partecipazione maggioritaria e che quindi ha nel complesso una partecipazione di controllo ex art. 2359 del codice civile, proprio perché previsto dalle nuove norme del gruppo bancario cooperativo per definizione cambia.

La precisazione appare opportuna perché la norma di legge di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28/12/2012, n. 261, è stata scritta in un momento in cui la figura giuridica nuova del gruppo bancario cooperativo non esisteva né era lontanamente prevedibile.

A fronte di una così importante novità, l'assunzione da parte della capogruppo di un ruolo di direzione strategica e operativa del gruppo e di interlocutore unico dell'autorità di vigilanza, si ritiene che, se essa fosse una società già esistente, sia essenziale ammettere la possibilità per i soggetti che per legge devono detenerne la maggioranza del capitale di poter decidere a chi affidare l'incarico della sua revisione legale e quindi di poter eventualmente disporre della revoca per giusta causa del soggetto che al momento ne è incaricato. Soggetto che d'ora in avanti dovrà pure attestare il requisito minimo patrimoniale stabilito per la capogruppo.


Altrimenti, proprio in un momento di così intensa responsabilizzazione della capogruppo e nonostante la necessità di salvaguardare le peculiarità linguistiche e culturali dei gruppi che eventualmente si andranno ad insediare a livello provinciale, lo spirito della previsione di cui all'art. 4, c. 1, lett. a) del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28/12/2012, n. 261, nei fatti verrebbe ad essere svuotato.

Pertanto, alla luce di quanto detto, vi si propone di prevedere alla fine sia del punto 2. ("*Capogruppo*") che del punto 5.1 ("*Capogruppo*") della Sezione II ("*Composizione del gruppo bancario cooperativo e requisiti della capogruppo*") delle disposizioni in consultazione il seguente paragrafo: "*La formazione del nuovo gruppo bancario cooperativo costituisce giusta causa di revoca dell'incarico affidato al revisore legale o alla società di revisione legale della capogruppo non neocostituita*".

Nel rimanere a disposizione per eventuali approfondimenti che codesto Spett. Istituto dovesse ritenere necessari, si resta in attesa delle vostre valutazioni e si coglie l'occasione di porgere i nostri più cordiali saluti.

*Winkler & Sandrini*  
*Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

Dott. Stefan Sandrini



dott. Alfredo Molinari

